

CVIII.

TORNATA DEL 24 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione di un messaggio del Vice-Presidente della Camera Elettiva — Approvazione del progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione — Relazione sul progetto di legge per rettificazione dell'articolo 11 della convenzione postale colla Svizzera ed immediata approvazione dello stesso — Osservazione del Senatore di Pollone — votazione dei due mentovati progetti — Approvazione dei seguenti: 1. Proroga dei termini sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria; 2. Concessione di un tronco della ferrovia calabrese da Taranto a Reggio; 3. Costruzione di linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi interviene il Senatore Poggi *Ministro senza portafoglio*.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnolfo**, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Prego il Senatore, segretario, D'Adda di dar comunicazione al Senato del sunto di petizioni e di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda**, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3071. Gli impiegati dell'ex Regno di Sicilia ricorrono al Senato onde ottenere che nella legge sul cumulo degli impieghi venga introdotta una disposizione che dichiarì facoltativo l'esercizio di più impieghi quando dal loro complesso non se ne ricavi un compenso superiore alle annue lire 300. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

Legge quindi le lettere dei Senatori Merini, Giorgini e Sagarriga con cui i due primi per ragioni d'ufficio, e l'ultimo per motivi di salute chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Darò ora conoscenza al Senato di un messaggio del signor Vice-Presidente della Camera dei Deputati.

« Torino addì 22 marzo 1862.

« Il sottoscritto si reca a onorevole premura di partecipare per mezzo della S. V. Onorevolissima al Senato del Regno che la Camera dei Deputati nella seduta di quest'oggi ha nominato a suo Presidente, in surrogazione del commendatore Rattazzi Presidente del Consiglio dei Ministri, il comm. Sebastiano Tecchio.

« Sott. il Vice-Pres. I. Andreucci. »

APPROVAZIONE
DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione.

Passerò a dar lettura dei singoli articoli del medesimo (V. *infra* e atti del Senato N. 114).

Non chiedendosi la parola rileggerò l'art. 1 per metterlo ai voti.

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negli ingegneri, architetti e periti agrimensori di prestare la cauzione richiesta dal regolamento italico del 3 novembre 1805, dalla notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto parmense del 14 dicembre 1819 e dal regolamento pontificio del 25 giugno 1823. »

(Approvato).

« Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti. »

(Approvato).

« Art. 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, s'avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata insinuata opposizione. »

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto sopra questo progetto, osservo che si potrebbe mettere in discussione, se il Senato lo crede, quantunque non portato all'ordine del giorno d'oggi, il progetto di legge per la rettificazione all'art. 11 della Convenzione postale conclusa

colla Svizzera, e fare così una sola chiamata per la votazione distinta di ambedue i progetti.

Se non vi è osservazione in contrario ritengo il Senato assenziente, e do la parola al signor Senatore Lauzi Relatore per la lettura della relazione sopra il progetto di legge per l'approvazione della rettificazione all'articolo 11 della mentovata Convenzione, e per quei maggiori schiarimenti che crederà di dare su questo eccezionale procedimento e sulle circostanze che vi diedero luogo.

Senatore Lauzi. Signori Senatori:

Non può nascere dubbio nel vostro ufficio centrale sulla necessità di riconoscere l'accidentale ed inavvertita in mancanza dell'art. 11 nel testo stampato della Convenzione postale colla Svizzera, approvata dal Senato nella seduta del 27 febbraio p. p. e di estendere anche a questo la legislativa sanzione.

Spera quindi l'ufficio centrale referente che un voto di adesione alla proposta governativa, quale è già stato espresso dall'altro ramo del Parlamento, basterà a riparare l'occorso materiale errore e a togliere di mezzo ogni possibile dubbio.

È stato adottato dalla Camera elettiva un procedimento, qualificato dal nostro Presidente come eccezionale, e fu di leggere il testo dell'articolo da aggiungersi alla Convenzione ed approvarlo per alzata e seduta e quindi di rinnovare la votazione del testo della legge dandone nuovamente lettura.

Presidente. Credendola conforme all'interesse della rettificazione di questo articolo della Convenzione approvata colla legge già votata in una precedente tornata, io non dubito che il Senato seguirà l'opinione dell'ufficio centrale, il quale ha accennato quale sia già stato il processo adoperato per questo caso nell'altro ramo del Parlamento.

Se non ci è osservazione in contrario, leggerò l'articolo che si tratta di approvare che è l'11 della Convenzione postale conclusa colla Svizzera.

« Quant à la taxe à percevoir sur toute lettre non affranchie expédiée de l'un des deux États dans l'autre, elle sera de quarante centimes par port simple de dix grammes ou fraction de dix grammes ».

La discussione è aperta su quest'articolo.

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Intendo fare una riserva per l'avvenire. Il Senato ha in sostanza votato una parcella di una convenzione, quando invece non si votano le convenzioni, ma solo il progetto di legge il quale le approva. Si riconosce l'errore e si ristabilisce, ma votare convenzioni, io non ho mai visto che siasi usato in Senato. Credo che questo precedente potrebbe essere invocato in altre circostanze, epperò mi faccio lecito di fare questa riserva.

Presidente. La riserva fatta dall'onorevole Senatore

Di Pollone sarebbe forse stata più opportuna, prima che si fosse votato. La ragione per cui si è proceduto in questa conformità, si fu per non introdurre una disparità di procedimento, in questo fatto assolutamente eccezionale, dell'approvazione di un articolo separato che era stato ommesso in una convenzione.

Io credo che con questo non si vorrà sicuramente cambiar l'uso introdotto generalmente, cioè che non si leggano in disteso le convenzioni quando si tratta di approvare una legge che le approva; ma in questa circostanza particolare se ci fosse una disparità di procedimento fra i due rami del Parlamento, temerei che nascesse qualche dubbio sulla regolarità assoluta della forma di votazione, ed è per questo che ho pregato l'onorevole signor Relatore di voler dar lettura della sua relazione, e di aggiungervi quei particolari che si riferivano al procedimento usato nell'altro ramo del Parlamento.

Credo che il Senato terrà conto delle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, che cioè con ciò non s'intende di mutare il sistema generalmente tenuto in simili casi.

Metterò ora ai voti l'articolo unico della legge comprensivo implicitamente dell'articolo della Convenzione testè letto.

(V. atti del Senato N. 124 e 124 ter.)

Art. unico.

« Il Governo del Re è autorizzata a dar piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale colla Svizzera, conclusa in Torino l'8 agosto 1861, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il febbraio 1862. »

Rammenta il Senato che il precedente Ministro degli affari esteri all'occasione della discussione di questo progetto di legge, ha dichiarato essere occorso uno sbaglio nell'aver indicato il giorno preciso in cui era seguito lo scambio delle ratifiche e che si sarebbe supplito regolarmente coll'apposizione della data che qui manca tuttavia.

Chi approva l'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione dei due progetti.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione:

Votanti	80
Voti favorevoli	80
Contrari	nessuno.

(Il Senato adotta).

Sul progetto relativo alla rettificazione all'art. 11 della Convenzione postale conclusa colla Svizzera:

Votanti	80
Voti favorevoli	80
Contrari	nessuno

(Il Senato adotta)

L'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici scrive alla Presidenza che è trattenuto alla Camera dei Deputati per una interpellanza che gli è stata mossa, ma che crede di poter giungere fra non molto, e frattanto bramerebbe se fosse possibile che fossero posti in fine dell'ordine del giorno d'oggi i due progetti di legge in cui egli ha interesse particolare.

Se il Senato lo approva, si metterà ora in discussione il progetto di legge relativo alla proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria.

Leggerò il progetto (*V. infra e atti del Senato N. 119*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rielleggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso, nelle province delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, n. 536, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre successivo, numero 261, e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860, numero 581, del Regio Commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle province il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, numero 74.

(Approvato).

Art. 2.

« A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857 ».

(Approvato).

Art. 3.

« La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione ».

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore **Taverna**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Taverna ha la parola.

Senatore **Taverna**. Io proporrei al signor Presidente, per risparmio di tempo, di mettere in discussione anche un altro progetto di legge per procedere poi allo squittinio simultaneo delle due leggi.

Presidente. Appunto, come ho avuto l'onore di

dire, il signor Ministro dei lavori pubblici mi ha scritto se si poteva aspettarlo, che fra poco sarebbe libero. Mi pare che potrebbesi almeno aspettare il tempo che si impiegherà nello squittinio segreto: tanto più che quando si discute una legge è da desiderare che sempre vi sia la presenza dei Ministri i quali ne possono sostenere la discussione.

Se non insiste nella sua proposta

Senatore **Taverna** (*interrompendo*). Dietro le osservazioni dell'onorevole signor Presidente ritiro la mia proposta.

Presidente. Allora si passerà allo squittinio segreto. (Il Senatore *Segretario*, **Arnulfo**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti	78.
Favorevoli	76.
Contrari	2.

(Il Senato adotta).

Presidente. Si metterà in discussione il progetto di legge per la concessione di un tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio, del quale do lettura (*Vedi infra e atti del Senato N. 118*).

È aperta la discussione generale su di questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far procedere immediatamente ai lavori della ferrovia tra Taranto e Reggio conformemente all'articolo 25 della Convenzione 30 aprile 1861 ».

(Approvato).

Art. 2.

« La spesa per i lavori necessari non potrà per altro eccedere cinque milioni ».

(Approvato).

Se crede il Senato anche in questa circostanza si farà una sola chiamata per due squittini.

Leggo ora il progetto di legge per la costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane, di cui dò lettura (*Vedi infra e atti del Senato N. 120*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno dei signori Senatori domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 159,210 05 per la costruzione delle seguenti linee telegrafiche nelle province meridionali.

« Per le province napoletane :

- « 1. Da Catanzaro a Cotrone;
- « 2. Da Matera ad Altamura;
- « 3. Da Palmi a Gerace;
- « 4. Da Benevento a San Bartolomeo;
- « 5. Da Eboli a Campagna.

« E per le province di Sicilia :

- « 1. Da Palermo a Corleone;
- « 2. Da Santo Stefano a Nicosia ;
- « 3. Da Girgenti a Bivona ;
- « 4. Da Barcellona a Castoreale ;
- « 5. Da Corleone a Bivona ;
- « 6. Da Caltanissetta a Catania con diramazione a Nicosia.

« 7. Da Caltagirone a Catania per Gran Michele, Vizzini, Militello e Scordia.

« Coll'apertura delle seguenti stazioni telegrafiche:

- « Per Napoli:
- « Cotrone, Matera, Cittanuova, Gerace, San Bartolomeo, Campagna.
- « Per la Sicilia:
- « Corleone, Nicosia, Mistretta, Bivona, Castoreale, Leonforte, Aderà, Casteltermini, Gran Michele, Vizzini Militello e Scordia. »

(Approvato)

« Art. 2. Questa spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici del prossimo anno 1862 alla categoria: *Costruzione di nuove linee telegrafiche.* »

(Approvato)

« Art. 3. Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato)

Prima di passare al doppio squittinio segreto pregherò il Senato di stabilire l'ordine del giorno per domani.

Se non ci sono opposizioni io crederei opportuno che si portassero in discussione i seguenti progetti:

1. Stabilimento d'una rete di strade nazionali nelle province Siciliane.
2. Concessione d'una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù.
3. Estensione a tutte le province dello Stato della legge sulle servitù militari.
4. Tassa sui redditi dei Beni dei Corpi morali e di mano morta.

Se non ci sono, ripeto, osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato in questa conformità; il Senato sarebbe quindi convocato a tocco per quest'oggetto.

Si passa ora all'appello nominale per la votazione delle leggi testè discusse.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Legge per la concessione del tronco della ferrovia Calabrese da Taranto a Reggio:

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	71
Contrarii . . .	7

(Il Senato adotta).

Legge per la costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane:

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	4

(Il Senato adotta).

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).